


Con il bonus baby sitter si può pagare anche la collaboratrice già a contratto

EMERGENZA COVID-19

LAVORO E WELFARE



Importo utilizzabile per retribuire le eventuali ore aggiuntive lavorate

Per i liberi professionisti domanda all'Inps e conferma dalla Cassa di previdenza

Matteo Prioschi

Il bonus baby sitter da 600 euro (1.000 euro per alcune categorie di lavoratori) potrà essere usato anche per

retribuire le ore aggiuntive della collaboratrice domestica già contrattualizzata. Tuttavia le domande saranno accettate in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei fondi disponibili. Le richieste presentate a Inps dopo il raggiungimento del plafond disponibile saranno messe in stand-by in attesa di eventuali nuove risorse.

In attesa che si apra la procedura per la presentazione delle domande, è opportuno che le famiglie interessate verifichino il possesso dei requisiti richiesti ed elencati nella circolare Inps 44/2020 (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri).

Il bonus è incompatibile con il congedo parentale da 15 giorni introdotto sempre con il decreto legge cura Italia. Nella circolare 45/2020 relativa ai congedi (si veda articolo qui sotto) è stato precisato che l'eventuale domanda per i servizi di baby-sitting inviata dal genitore appartenente a un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale "standard" ma che, in quanto fruito

nel periodo disciplinato di chiusura delle scuole viene convertito automaticamente in "congedo Covid-19", verrà respinta. Si deve trattare di un congedo richiesto da un lavoratore dipendente, dato che quelli degli iscritti alla gestione separata o a quelle degli autonomi dell'Inps non vengono trasformati. Al contrario, quindi, seppur non esplicitato da Inps, un congedo già in corso che rimane "standard" in quanto chiesto da un iscritto alle gestioni degli autonomi o separata dell'Inps, può convivere con il contributo per la baby sitter.

Inoltre, il bonus può essere erogato solo se in famiglia l'altro genitore non beneficia già di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quali cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegno dei fondi di solidarietà, Naspi o se è disoccupato o comunque non lavora.

È inoltre riconosciuto anche in caso di adozioni e affidi. A questo riguardo Inps precisa che, in base alla

LA GESTIONE

1. Libretto famiglia

Il pagamento della baby sitter deve essere fatto tramite il libretto famiglia, da richiedere per tempo se non lo si ha già e su cui Inps accredita l'importo

2. Tempi

Inps esemplifica in questo modo la procedura e i tempi: il beneficiario riceve l'ok alla richiesta il 5 aprile; effettua l'appropriazione (deposito sul libretto) il 6 aprile; entro il 3 maggio notifica nel libretto le prestazioni lavorative già svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il 15 maggio. Se si inserisce l'importo dopo il 3 maggio, il termine massimo di pagamento slitta di un mese

norma, il contributo spetta ai genitori naturali ma anche a quelli affidatari e per quanto riguarda le adozioni il bambino deve essere entrato nel nucleo familiare prima del 5 marzo, data di sospensione dei servizi scolastici sul territorio nazionale.

La domanda potrà essere presentata tramite sito internet e call center Inps oppure affidandosi ai patronati. Ricordiamo che i beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla gestione separata e a quelle degli autonomi dell'Inps, nonché alcuni comparti del lavoro pubblico. Inoltre, lo possono chiedere anche i liberi professionisti con Albo iscritti alle relative Casse di previdenza. Costoro presentano domanda all'Inps, quest'ultimo chiede conferma dell'iscrizione alla relativa Cassa, e poi eroga l'importo prenotato.

Dato però che la somma sarà caricata sul libretto famiglia, chi ancora non lo avesse attivato deve farlo al più presto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSENZE

Permessi 104 aggiuntivi anche ai lavoratori disabili

Congedi parentali fruibili anche in attesa di presentare la domanda

I dodici giorni aggiuntivi di permessi previsti dalla legge 104 sono riconosciuti sia ai lavoratori disabili che a quelli che assistono un figlio o un familiare disabile. Con la circolare 45/2020 pubblicata ieri, Inps corregge la precedente interpretazione dell'articolo 24 del Dl 18/2020 fornita con il messaggio 1281/2020, secondo cui i lavoratori disabili erano

esclusi dalla maggiorazione (si veda il Sole 24 ore del 21 marzo).

I dodici giorni possono essere fruiti nei mesi di marzo e aprile, consecutivamente o suddividendoli in base alle necessità e sono in aggiunta ai 3 giorni per ogni mese già previsti dalla legge. Tutti i permessi, inoltre, sono frazionabili in ore secondo le regole già indicate nei messaggi 16866/2007 e 3114/2018. Nella circolare viene affermato che se un lavoratore assiste più persone disabili, oppure è un disabile che assiste un altro disabile, può cumulare anche le giornate aggiuntive (arrivan-

do per esempio a 18+18 in due mesi).

Per quanto riguarda invece i congedi parentali speciali della durata di 15 giorni da fruiti a partire dal 5 marzo nel periodo di chiusura delle scuole, la circolare non si discosta da quanto già indicato nel messaggio 1281/2020. Quindi indennizzo al 50% della retribuzione o del reddito per chi ha bambini fino a 12 anni di età o con handicap grave senza limite di età, e senza indennizzo per bambini oltre 12 anni e fino a 16. Nella circolare, però, non è stato indicato come calcolare l'età, a differenza di quanto fatto nella circolare

44/2020 pubblicata ieri relativa al bonus baby sitter. Si presume che il criterio sia lo stesso e quindi i 12 e i 16 anni non devono essere stati compiuti al 5 marzo, giorno di chiusura dei servizi scolastici.

Questo congedo non può essere fruito a ore ed è incompatibile con eventuali strumenti di sostegno al reddito fruiti dall'altro genitore per riduzione o sospensione dell'attività o se quest'ultimo non lavora. La circolare conferma che per alcune categorie di lavoratori la domanda può già essere inviata, mentre altri devono attendere l'implementazio-

ne delle procedure. Questi ultimi possono comunque fruiti dei congedi (con erogazione della relativa indennità da parte del datore di lavoro se si tratta di dipendenti) e presentare la domanda successivamente. Tuttavia, dato che l'accoglimento delle richieste è soggetto al limite di budget complessivo, le richieste potrebbero anche essere respinte. Ma non viene indicata quale procedura seguire in tal caso e come a quel punto i giorni di assenza devono essere considerati.

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA